



**Regione Siciliana**  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
**Ufficio Regionale del Genio Civile**  
**Servizio di Catania**

**OGGETTO:** Annullamento d'ufficio in via di autotutela (art. 21-nonies L. 241/1990 e D.Lgs. 36/2023) della procedura negoziata per "Interventi di prevenzione sismica della Caserma della Guardia di Finanza di Paternò (CT)" – CUP: G66J24000160002 – CIG: BB02B6EBAF. Rettifica errore materiale e contestuale riavvio.

**IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana e la vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento ai principi di risultato (art. 1), di autotutela (art. 7) e alla disciplina della rotazione (art. 49);
- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce all'Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data, prorogato fino al 30/06/2026, giusto D.D.G. n. 567 del 03/04/2026;
- Visto** il D.D.G. n. 178 del 07/02/2025 con il quale il Dirigente Generale del DRT ha nominato RUP dei lavori in oggetto l'ing. Antonino Curcio;
- Richiamata** la Decisione di contrarre n. 174 del 25/03/2026, con la quale è stata indetta la procedura di gara sulla base degli atti progettuali;
- Accertato** che, durante la fase di caricamento dei dati sulla piattaforma telematica e-procurement e la trasmissione della scheda ANAC P7\_2, si è verificato un mero errore materiale ostativo, a causa del quale è stato riportato un importo a base d'asta di € 920.979,89 in luogo del corretto importo di € 891.127,73 previsto dai documenti tecnici di progetto;
- Rilevato** che, sebbene la *lex specialis* e gli elaborati tecnici riportino correttamente l'importo di € 891.127,73, la difforme manifestazione esterna sulla piattaforma digitale ha determinato una divergenza oggettiva e insanabile;
- Dato atto** che, in data 08/04/2026, si è proceduto all'apertura della sola documentazione amministrativa e che le offerte economiche non sono state né aperte né visualizzate, garantendo così la piena segretezza delle stesse e la *par condicio* tra i concorrenti;
- Considerato** che, in conformità alla consolidata giurisprudenza (Ad. Plen. n. 8/2017), i partecipanti vantano una mera aspettativa di fatto, non sussistendo un affidamento qualificato prima dell'aggiudicazione;
- Considerato**, inoltre, che l'assenza di illegittimità nell'esercizio dell'autotutela e la mancata conoscenza delle offerte escludono in radice pretese risarcitorie per danno emergente o perdita di chance (Cons. Stato n. 1641/2022);
- Ritenuto** che l'annullamento d'ufficio risulti atto doveroso per ripristinare la legalità e la corretta allocazione delle risorse, e che la riedizione della gara mediante nuovo invito ai medesimi operatori sia legittima, in quanto la procedura annullata è priva di effetti e non determina vantaggi competitivi,;

- Valutato** che il provvedimento non arreca pregiudizio patrimoniale agli operatori, i quali potranno recuperare il contributo ANAC secondo le prassi dell'Autorità;
- Precisato** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente determina, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;
- Sentito** il Responsabile Unico del Progetto

#### DECRETA

- Art. 1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Art. 2** Per le motivazioni espresse in narrativa, è disposto l'**annullamento d'ufficio in via di autotutela** della procedura negoziata identificata dal CIG: BB02B6EBAF, con conseguente caducazione di tutti gli atti per vizio originario relativo all'erronea determinazione dell'importo a base d'asta.
- Art. 3** È disposto l'**immediato riavvio della gara** con il corretto importo di € 891.127,73, mediante la trasmissione di un nuovo invito ai medesimi operatori economici già selezionati.
- Art. 4** Si dà atto che la procedura annullata è priva di effetti giuridici e, pertanto, **non rileva ai fini dell'applicazione del principio di rotazione**.
- Art. 5** È escluso ogni onere indennitario o risarcitorio a carico dell'Amministrazione. Gli operatori economici potranno compensare o recuperare il contributo ANAC versato seguendo le istruzioni operative dell'Autorità.
- Art. 6** Si procederà agli adempimenti tecnici sulla Piattaforma Contratti Pubblici attraverso l'invio della Scheda ANN (Annullamento) o, qualora consentito dall'interoperabilità, della Scheda CM1 per rettifica.
- Art. 7** Si attesta, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, l'**assenza di situazioni di conflitto di interesse**, anche potenziale, o di cause di incompatibilità in relazione al presente atto, con riferimento alla normativa anticorruzione e al codice di comportamento.
- Art. 8** Il presente provvedimento sarà comunicato agli operatori economici entro cinque giorni, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023.
- Art. 9** Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Servizio del Genio Civile di Catania, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza vigenti

Catania, 14/04/2026

Il Dirigente Capo del Servizio Regionale  
del Genio Civile di Catania  
ing. Gaetano Laudani